

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1380

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORDANO, BODRATO, FRACANZANI, CURTI, BARDOTTI, SISTO, ROGNONI, MIOTTI CARLI AMALIA, MENGOSZI, SCOTTI, MIROGLIO, ERMINERO, RUSSO FERDINANDO, CAPRA, ALLOCCA, FIOROT, CAIAZZA, PATRINI, CORÀ, DI LISA, BOFFARDI INES, BIANCHI GERARDO, PICA, SE-NESE, BELCI, MARCHETTI, AZIMONTI**

*Presentata il 30 aprile 1969*

**Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'ammissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola media italiana è da tempo notoriamente in crisi a causa di una profonda disfunzione che crea forti disagi e difficoltà per gli alunni, per i professori, per le famiglie.

La ragione di questa disfunzione è facilmente ritrovabile nello sviluppo accelerato che la scolarità ha avuto nell'ultimo decennio senza che le strutture fossero pronte ad accogliere e ad incanalare l'aumentato numero dei frequentanti la scuola media e le scuole secondarie superiori verso una preparazione adeguata per tutti.

La struttura che più si è mostrata superata e bisognosa di adattamento è rappresen-

lata dal corpo insegnante, anche se alle altre strutture (edilizia, attrezzature didattiche, assistenza, servizi scolastici, ecc.), non va diminuito né importanza né attenzione.

La carenza del corpo insegnante si è rivelata per più aspetti e in numerose direzioni; sono emerse in particolare: una preparazione professionale non più corrispondente alle esigenze della scuola in rapporto alle attese; un meccanismo per la immissione in ruolo e per il conseguimento della abilitazione superato e strozzante; la costituzione delle cattedre difficile da mantenere o da formare per la sfasatura intervenuta tra il vecchio concetto di cattedra e i nuovi programmi di insegna-

mento; una macchinosa procedura per l'assegnazione annuale degli incarichi e delle supplenze.

A cagione di queste carenze, verificatesi in seguito all'estensione della frequenza scolastica non accompagnata da immediato adeguamento della legislazione riguardante la posizione dei docenti, la loro preparazione e la loro sistemazione nella scuola, la scuola italiana è entrata in una crisi profonda, che ha arrecato disordine nello svolgimento delle attività scolastica e disturbo non indifferente nella preparazione degli allievi.

Sarà sufficiente ricordare, fra le conseguenze di questa crisi, il ritardato regolare avvio delle lezioni annualmente ricorrente ad ogni inizio d'anno scolastico per la difficoltà delle nomine annuali e lo spostamento continuo, annuale e talora anche interannuale, di insegnanti nell'ambito delle varie classi, per dare un segno già eloquente dell'enorme squilibrio esistente nella principale fra le istituzioni civili di una nazione come è la scuola.

Una delle condizioni prime che occorrono alla scuola per essere funzionale, adeguata ai tempi, corrispondente alle finalità di orientamento e di formazione culturale dei giovani, è quella di avere un corpo di docenti preparati, legati stabilmente alle cattedre e quindi in grado di garantire una guida sicura e coerente agli allievi, dignitosamente collocati nella società per il prestigio che la posizione giuridica e il trattamento economico ad essi possono conferire.

E questa la ragione per cui Parlamento e Governo si sono preoccupati negli ultimi anni di varare leggi che favorissero l'ammissione in ruolo di insegnanti anche in mancanza di una affermazione positiva in un regolare concorso.

A questo scopo hanno corrisposto precipuamente le leggi: 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 2 aprile 1968, n. 468; 20 marzo 1968, n. 327; senza contare altri provvedimenti di secondaria importanza dal punto di vista della consistenza del numero degli interessati all'immissione nei ruoli.

Sono rimaste tuttavia invariate la radice e la causa fondamentali da cui sono originali

i mali che travagliano la scuola italiana e che l'immissione facilitata in ruolo attraverso le succitate leggi ha soltanto lenito, ma non eliminato: e cioè, la permanente procedura superata dei concorsi a cattedra, l'immutata forma di esami richiesti per l'abilitazione all'insegnamento, la vecchia concezione della cattedra rimasta invariata anche di fronte al mutamento dei programmi e all'aumento delle piccole scuole.

Con la presente proposta di legge si intende pertanto presentare una soluzione radicale al grave problema degli insegnanti, eliminando tutte le cause della loro impreparazione pedagogica e didattica e della loro instabilità giuridica.

Si propone, innanzi tutto, che l'abilitazione all'insegnamento sia conseguita unitamente al titolo accademico che all'esercizio dell'insegnamento dà adito, mediante la frequenza di corsi universitari di pedagogia, di psicologia, di didattica generale e specifica.

Per gli insegnanti già laureati o diplomati si propone il conseguimento dell'abilitazione attraverso corsi di aggiornamento pedagogico-didattico da organizzarsi presso le università.

Si propone, quindi, di sostituire alla cattedra tradizionale, concepita collegata ad una unica sede scolastica, la più funzionale costituzione di posti, formati da un orario corrispondente a quello della cattedra, anche se frammentato in scuole diverse.

Si propone, inoltre, di snellire i concorsi al posto di insegnamento mediante l'eliminazione delle prove scritte o grafiche, e il mantenimento dell'unica prova orale, intesa come colloquio atto a saggiare la preparazione professionale e le attitudini all'insegnamento.

Soprattutto viene proposta la costituzione di graduatorie permanenti, su piano regionale per gli aspiranti all'insegnamento nella scuola media, e su piano nazionale per gli aspiranti all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore; graduatorie di merito, formate dai partecipanti ai concorsi, non risultati vincitori, ma valutati con adeguata votazione, ai quali annualmente vengono, secondo l'ordine, conferiti i posti effettivamente disponibili al 1° ottobre di ogni anno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I

#### ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI E NELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA

##### ART. 1.

###### *(Abilitazione all'insegnamento)*

Sono abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado tutti i laureati che, ad integrazione del piano di studi fondamentali delle singole facoltà, abbiano seguito, superandone i relativi esami, i seguenti corsi di scienze dell'educazione: pedagogia, psicologia, didattica generale, didattica della materia di insegnamento specifico, sociologia, legislazione scolastica, educazione civica.

Sono pure abilitati i laureati ed i diplomati che abbiano seguito i suddetti corsi, superandone i relativi esami, nelle sedi universitarie previste dopo il conseguimento della laurea o del diploma.

##### ART. 2.

###### *(Titoli validi per l'insegnamento)*

Con appositi decreti il Presidente della Repubblica stabilirà i titoli di studio che saranno validi per ciascun insegnamento, sempre dopo la frequenza con esito favorevole dei corsi di cui all'articolo 1.

##### ART. 3.

###### *(Corsi abilitanti)*

I laureati ed i diplomati che abbiano conseguito rispettivamente la laurea od il diploma prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non siano in possesso della anzianità prevista dai successivi articoli 4 e 5, possono ottenere l'abilitazione cui dà adito, secondo i vigenti decreti del Presidente della Repubblica, ciascuna laurea, mediante la frequenza con esito positivo di corsi di aggiornamento pedagogico-didattico che verranno organizzati dalle diverse università, in accordo con le sovrintendenze regionali agli

studi. I corsi di aggiornamento dovranno comprendere almeno 120 ore di lezione e si svolgeranno con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

I programmi dei corsi di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I corsi previsti dal presente articolo si concludono con un colloquio, che comprenderà la discussione di una relazione scritta su argomento attinente agli studi e alle attività svolte nel corso, e col rilascio della attestazione di conseguita abilitazione all'insegnamento.

#### ART. 4.

##### *(Abilitazione dei laureati per anzianità)*

I laureati che abbiano conseguito la laurea prima dell'entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto alla medesima data almeno 5 anni nell'ultimo decennio di insegnamento nella scuola secondaria o di ruolo nella scuola primaria, con una qualifica non inferiore a « valente », sono considerati abilitati per le classi cui dà accesso, secondo le norme vigenti, il loro titolo di laurea purché conseguito da almeno 5 anni.

#### ART. 5.

##### *(Abilitazione dei diplomati per anzianità)*

I diplomati che abbiano conseguito il diploma prima dell'entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto alla medesima data almeno 5 anni nell'ultimo decennio di insegnamento nella scuola secondaria, con una qualifica non inferiore a « valente », sono considerati abilitati per le classi cui dà accesso, secondo le norme vigenti, il loro titolo di diploma.

#### ART. 6.

##### *(Ispezione abilitante)*

La abilitazione prevista dai precedenti articoli 4 e 5 viene conseguita in seguito ad ispezione didattica intesa ad accertare l'esistenza delle condizioni e dei titoli richiesti e a valutare, sulla base delle qualifiche annuali, gli essenziali aspetti della personalità culturale e professionale dell'insegnante.

Ai fini della formazione delle graduatorie speciali previste dagli articoli 15 e 16 i corsi abilitanti e l'ispezione abilitante, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, si concludono in coefficienti di punteggiamento nei modi da stabilirsi con regolamento.

## TITOLO II

### IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA

#### ART. 7.

*(Posti di insegnamento)*

Ai fini della ammissione in ruolo degli insegnanti sono considerate cattedre tutti i posti di insegnamento costituiti di un numero di ore corrispondenti all'orario di cattedre, anche se articolati in più classi collaterali o in più scuole, comprese eventuali sezioni staccate.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali nella scuola media sono considerate, agli effetti del comma precedente, come classi normali, e le ore di doposcuola per dette classi concorrono a costituire posti di insegnamento.

#### ART. 8.

*(Numero massimo degli alunni per classe)*

Ciascuna classe degli istituti e scuole di istruzione secondaria non può essere composta da più di 25 alunni. Le classi delle sezioni serali non possono essere composte da più di 20 alunni.

#### ART. 9.

*(Classifica degli insegnanti)*

Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria sono suddivisi in 3 categorie:

- insegnanti di ruolo;
- insegnanti incaricati a tempo indeterminato;
- insegnanti supplenti temporanei.

Gli insegnanti supplenti temporanei sono impiegati per ricoprire le temporanee assenze degli insegnanti di ruolo e degli insegnanti incaricati, o nei casi in cui lo richiedono particolari situazioni di emergenza.

ART. 10.

*(Ammissione in ruolo)*

L'ammissione in ruolo avviene mediante concorsi per esami e titoli, banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti costituiti come previsto dall'articolo 7 che si prevedono effettivamente disponibili al 1° ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo.

I concorsi verranno espletati da commissioni regionali per l'ammissione nel ruolo della scuola media e da commissioni nazionali per l'ammissione nel ruolo delle scuole secondarie superiori.

ART. 11.

*(Concorso per l'ammissione in ruolo)*

La commissione giudicatrice di ciascun concorso sia regionale che nazionale, dispone di 125 punti, di cui 75 per la prova d'esame e di 50 punti per la valutazione dei titoli.

La prova di esame consiste in un colloquio rivolto a saggiare il grado di preparazione personale e le attitudini all'esercizio della funzione docente.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 24 punti ai titoli di cultura, di 24 punti ai titoli di servizio, di 2 punti alle benemeritenze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 60 punti su 100, oppure una votazione di sette decimi nel colloquio sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alla prova d'esame e di quelle attribuite ai titoli.

La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nel colloquio una votazione non inferiore ai 9/10, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto di esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi del precedente comma, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito.

## ART. 12.

*(Graduatorie permanenti regionali  
e graduatoria permanente nazionale)*

In ogni regione è istituita per ciascuna materia d'insegnamento una graduatoria permanente degli insegnanti non di ruolo che hanno partecipato al concorso per l'insegnamento nella scuola media e che sono compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 11 e non nominati per mancanza di posti.

Similmente è istituita per ciascuna materia di insegnamento una graduatoria nazionale permanente degli insegnanti non di ruolo che hanno partecipato al concorso per l'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore e che sono compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 11 e non nominati per mancanza di posti.

La presenza in una o più graduatorie permanenti regionali non esclude la possibilità di essere incluso nella graduatoria permanente nazionale e viceversa.

L'insegnante che abbia acquisito titolo ad essere incluso in una graduatoria permanente regionale può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie permanenti regionali relative alla materia d'insegnamento per cui è stato sostenuto il concorso.

L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in più di un concorso, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 nella votazione del colloquio.

A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianità di concorso e, in subordine, l'anzianità di servizio e la inclusione nella graduatoria della regione in cui si è sostenuto il concorso.

La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso.

Gli iscritti in una graduatoria regionale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra regione, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso, o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 14.

ART. 13.

*(Ammissione in ruolo  
dalle graduatorie permanenti)*

Gli iscritti nelle graduatorie regionale e nazionale permanenti sono annualmente nominati in ruolo entro il 1° settembre per la metà dei posti disponibili secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle vigenti leggi.

Un quarto dei posti disponibili, equamente distribuito tra le varie province di ogni regione, è riservato per eventuali trasferimenti da altre regioni o province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nelle graduatorie regionali o nazionale permanenti.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, regolato secondo le norme vigenti, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

ART. 14.

*(Aggiornamento  
delle graduatorie permanenti)*

Gli iscritti nelle graduatorie regionale e nazionale permanenti, possono chiedere, entro il 30 giugno di ogni anno, l'aggiornamento della posizione nella graduatoria stessa conseguente alla ulteriore acquisizione di titoli di cultura e didattici valutati secondo la tabella di valutazione dei titoli previsti dall'articolo 11.

ART. 15.

*(Graduatorie speciali)*

Nella prima applicazione della presente legge vengono istituite graduatorie regionali permanenti speciali e una graduatoria nazionale permanente speciale per ciascuna materia di insegnamento, in cui vengono inclusi, in base ai titoli posseduti, a richiesta tutti gli insegnanti abilitati, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Nella graduatoria è data la precedenza a coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima del 1957 o secondo le norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.

Agli insegnanti inclusi nelle predette graduatorie permanenti speciali ai fini della immissione in ruolo e fino all'esaurimento delle



graduatorie stesse, vengono riservati il 70 per cento dei posti disponibili nel primo anno di applicazione della presente legge, e il 30 per cento in ciascuno degli anni successivi.

Nelle graduatorie riguardanti le materie di insegnamento delle scuole medie di secondo grado hanno, nell'ordine, diritto di precedenza:

a) gli insegnanti abilitati e di ruolo nelle scuole di primo grado che abbiano almeno tre anni di servizio nell'insegnamento delle materie per le quali sono abilitati;

b) gli insegnanti di ruolo nelle scuole medie di primo grado, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle discipline per le quali chiedono il passaggio in ruolo;

c) gli insegnanti abilitati di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge.

La presenza in una o più graduatorie permanenti regionali speciali non esclude la possibilità di essere inclusi nella graduatoria permanente speciale nazionale.

#### ART. 16.

*(Graduatoria speciale per ex combattenti ed assimilati)*

Nella prima applicazione della presente legge vengono istituite graduatorie regionali permanenti speciali e una graduatoria nazionale permanente speciale, per ciascuna materia di insegnamento, riservate agli ex combattenti e categorie assimilate.

Agli insegnanti inclusi nelle predette graduatorie permanenti speciali viene riservata la precedenza, ai fini della immissione in ruolo e fino all'esaurimento delle graduatorie stesse, nei confronti dei componenti le graduatorie speciali previste dall'articolo 13, per una percentuale annua del 10 per cento degli immessi in ruolo.

#### ART. 17.

*(Corsi quinquennali di aggiornamento didattico)*

Tutti gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria sono tenuti a seguire ogni cinque anni corsi di aggiornamento culturale, pedagogico, didattico, metodologico, che saranno organizzati dal Ministero della pubblica istruzione nelle sedi e con programmi da definirsi con ordinanza ministeriale.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento rappresenta titolo indispensabile per lo sviluppo della carriera.

TITOLO III  
INCARICHI E SUPPLENZE

ART. 18.

*(Nomina degli incaricati a tempo  
indeterminato e dei supplenti)*

Gli incarichi e le supplenze annuali vengono conferiti dal provveditore agli studi sulla base di due graduatorie provinciali formate su richiesta degli aspiranti all'insegnamento e distinte tra insegnanti inclusi nelle graduatorie permanenti e insegnanti non inclusi.

Gli incarichi affidati ad insegnanti inclusi nelle graduatorie permanenti si intendono assegnati a tempo indeterminato.

Per quanto non previsto dai commi precedenti il conferimento degli incarichi e delle supplenze è regolato dalle disposizioni vigenti.

ART. 19.

Sono abrogate tutte le norme concernenti i concorsi per l'immissione nei ruoli degli istituti e scuole di istruzione secondaria, e quelle concernenti il conferimento degli incarichi e delle supplenze contrastanti o incompatibili con le norme della presente legge.